

(N. 1392)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANGREGORIO e FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1985

Modifica all'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311,
e conseguente precisazione delle funzioni di segretario
giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. — Chi ha dimestichezza con gli uffici giudiziari, sa, per diretta esperienza, l'abissale differenza teorica esistente tra le funzioni della carriera direttiva ordinaria (cancellieri) e di quella di concetto ordinaria (segretari giudiziari) ed il malcontento che serpeggia tra questi ultimi, perchè, nonostante le continue richieste di organizzazioni sindacali ed il perenne stato di agitazione della categoria, non si è ancora riusciti a far varare una legge che definisca specificamente le attribuzioni, i compiti e le funzioni del personale di concetto delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.

Come è a tutti noto, la istituzione della qualifica di segretario giudiziario sorse con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (articolo 3), per chiudere la falla creatasi con il passaggio dei funzionari del ruolo di concetto speciale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie (cancellieri) alla carriera direttiva ordinaria.

Ma, come tutte le cose italiane, con il suddetto decreto n. 319, si provvide ad inventare il ruolo di concetto ordinario e cioè dei segretari giudiziari, ma non si provvide a definirne le attribuzioni, le funzioni ed i compiti.

A tanto provvide il decreto-legge del 21 settembre 1973, n. 566, successivamente convertito in legge, che recava provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia, stabilendo chiaramente che, sino a quando non fossero state specificate le attribuzioni della carriera direttiva e di concetto, al personale di concetto ordinario (segretari giudiziari) potevano essere affidate le funzioni del personale direttivo, tranne che la direzione della cancelleria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo provvedimento, però, sembrò irriverente e lesivo della dignità e del prestigio dei cancellieri passati alla carriera direttiva perchè, secondo loro, non sembrava concepibile che personale di carriera inferiore potesse svolgere funzioni uguali alle loro, nonostante fosse stata riservata ad essi la direzione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Tra contestazioni, convegni, agitazioni, interventi di organizzazioni sindacali, richieste di legge che ponessero ordine fra le due categorie, finalmente venne fuori la legge 12 luglio 1975, n. 311, che doveva avere il compito di porre ordine e disciplinare, una volta per tutte, le attribuzioni della categoria dei segretari giudiziari.

Purtroppo, ciò non avvenne, perchè non solo quella legge si limitò a disciplinare le attribuzioni della carriera direttiva ed esecutiva, mentre venivano trascurate completamente quelle del personale di concetto, ma addirittura, espressamente, venne disposta l'abrogazione della norma del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, successivamente convertito in legge, che aveva stabilito che potevano essere affidate le funzioni del personale direttivo, ad eccezione della direzione dell'ufficio, al personale di concetto ordinario (segretari giudiziari).

Sta di fatto, però, che dalla loro istituzione i segretari giudiziari svolgono lodevolmente e con competenza le loro funzioni, ma non vi è stato quesito, interrogazione, richiesta di chiarimenti od altro che abbia fatto finalmente giustizia delle legittime aspettative di questa nobile e silenziosa categoria.

Le funzioni del segretario giudiziario non possono essere solo quelle di assistenza al magistrato, ma anche quelle di certificazione, autenticazione e ricezione di atti, così come si evince dalla lettura dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, il quale, nell'elencare le attribuzioni del personale della carriera di concetto, fa riferimento all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Tali articoli possono considerarsi quelli nei quali sono state trasfuse le disposizioni concernenti le attribuzioni del personale di concetto contemplate nell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Una parola chiarificatrice e, a quanto pare, definitiva è avvenuta finalmente dalla sentenza penale della terza sezione della corte di appello di Napoli, del 15 maggio 1984, la quale, nel pronunziarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello del procuratore generale, perchè ricevuto dal segretario giudiziario, ha statuito che « nel funzionario di concetto assegnato alla cancellerie giudiziarie va senz'altro identificato il " cancelliere " di cui ai codici e alle leggi speciali (con diritto, tra l'altro, a tale qualifica) ed egli è investito delle relative competenze ed attribuzioni (salvo quelle già riservate, in regime di carriera speciale, ai cancellieri delle carriera direttiva e quelle passate, col riordinamento delle carriere, al personale della carriera esecutiva) ».

In conseguenza delle considerazioni di cui innanzi, si ravvisa la urgente necessità di modificare l'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, al fine di evitare equivoci ed incomprensioni tra le due categorie

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è così sostituito:

« Il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali, riceve dichiarazioni e motivi di appello e di ricorso per Cassazione, spedisce sentenze e provvedimenti in forma esecutiva, nonchè assolve tutti quei compiti che sono demandati al personale della carriera direttiva, in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo dai rispettivi uffici ».